



CITTA' DI
COLLEGNO



REGOLAMENTO
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI
EDILIZIA SOCIALE
A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA

composto da n. 20 articoli

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento pag. 2

TITOLO I – NORME E REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 2 – Norme e Requisiti generali previsti dalla normativa regionale L.R. 3/2010 e s.m.i. pag. 2

Art. 3 - Nucleo richiedente, come previsto dalla normativa regionale L.R. 3/2010 e s.m.i. pag. 5

TITOLO II - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA (L.R. 3/10 e s.m.i. – Regolamento 12/R, art. 6 comma 1)

Art. 4 - Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa pag. 5

Art. 5 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per finita locazione pag. 6

Art. 6 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità incolpevole pag. 6

Art. 7 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento pag. 7

Art. 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata a seguito di provvedimento di separazione tra coniugi, unioni civili e coppie di fatto pag. 7

Art. 9 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da:
ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato o da eventi calamitosi che lo rendano inabitabile pag. 7

Art. 10 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti. pag. 8

Art. 11 - Requisiti specifici per chi si trova nella condizione di profugo o rifugiato pag. 8

Art. 12 - Requisiti specifici per chi si trova nella condizione di senza fissa dimora pag. 8

Art. 13 - Cause di esclusione pag. 9

Art. 14 - Commissione Comunale per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.) pag. 9

Art. 15 - Punteggi da attribuire agli ammessi in graduatoria pag. 9

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Presentazione di istanze di riesame e ricorsi pag. 11

Art. 17 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente pag. 11

Art. 18 - Accertamenti pag. 11

Art. 19 – Norme finali e transitorie pag. 11

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale destinati ai casi di emergenza abitativa come previsto dalla Legge Regione Piemonte 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i.

Tale norma, all'art. 10, autorizza i Comuni ad assegnare una percentuale degli alloggi che si rendono disponibili nel corso dell'anno, per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa quali pubbliche calamità, sfratti, sistemazione di profughi, sgombero di unità abitative da recuperare o altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni medesimi.

Con il presente regolamento si riordinano, pertanto, in modo organico i criteri in base ai quali vengono individuati dal Comune i soggetti aventi titolo all'assegnazione di alloggio al di fuori delle graduatorie del bando generale di cui all'articolo 5 della Legge Regionale sopra citata.

Titolo I

REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 2 –Requisiti previsti dalla normativa regionale L.R. 3/2010 e s.m.i.

1. I cittadini, per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale da graduatoria di “Emergenza Abitativa”, devono essere in possesso dei requisiti di seguito elencati, in conformità con l'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 e s.m.i.,:

- a) essere residente da almeno tre anni nel Comune di Collegno;
- b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
 - 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
 - 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
 - 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
 - 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;
- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;

f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Sociale;

h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998, non superiore al limite stabilito dalla Regione Piemonte con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2, L. R. 3/2010 (ora vigente n. 14/R del 4.10.2011) e s.m.i.;

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di cui al comma 1), fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a), da possedersi da parte del solo richiedente.

2. La valutazione definitiva del possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 3/2010 e s.m.i., presso l'ATC di Torino, previa istruttoria a cura della Commissione Comunale per Emergenza Abitativa (C.E.A.) di cui all'art. 14 del presente Regolamento.

3. In base all'art. 9 del Regolamento 12/R della L. R. 3/2010 l'assegnazione dell'alloggio avviene secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. Non può essere assegnato un alloggio di dimensioni superiori a quelle definite nella seguente tabella:

NUMERO COMPONENTI NUCLEO	COMPOSIZIONE ALLOGGIO
1 – 2 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e tre vani di almeno 14mq.
3 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e quattro vani di almeno 14mq.
4 – 5 componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e cinque vani di almeno 14mq.
6 o più componenti	Cucina o angolo cottura, servizio igienico e un numero di vani di almeno 14mq. pari al numero dei componenti.

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti al comma 3) o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidità. In tal caso i concorrenti non perdono il diritto a future assegnazioni, mantenendo il punteggio maturato.

5. Si considera invece rinuncia all'alloggio assegnato, con conseguente annullamento dell'assegnazione, la mancata stipula del contratto di locazione entro i tempi indicati, salvo giustificato impedimento.

6. I provvedimenti di assegnazione sono adottati dal dirigente competente.

7. Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione.

Art. 3 – Nucleo richiedente, come previsto dalla normativa regionale L.R. 3/2010 e s.m.i.

1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dall'art 4 del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), e ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1) non è richiesto nei seguenti casi:

a) coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente, attestato dallo stato di famiglia;

b) figli minori del richiedente

c) altro genitore di figli minori del richiedente

d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente;

Titolo II

REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA (L.R. 3/10 e s.m.i.– Regolamento 12/R, art. 6 comma 1)

Art. 4 – Requisiti specifici richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa

1. I cittadini, in possesso dei requisiti generali di cui al titolo I, che si trovino in una delle situazioni di emergenza abitativa (sfratto o ad altre procedure di rilascio dell'abitazione) di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale 12/R, e s.m.i., disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3 /2010, devono possedere i requisiti specifici indicati nei seguenti articoli e non debbono avere la disponibilità di un alloggio idoneo al proprio nucleo familiare:

a) residenza del richiedente in Collegno da almeno 3 anni e nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio da almeno un anno dall'avvio della procedura di sfratto;

b) il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato e intestato ad un componente del nucleo occupante; il contratto di comodato d'uso è equiparato alla suddetta condizione, a condizione che tra il comodatario e il comodato non vi siano rapporti di parentela.

c) il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere un contratto ad uso abitativo, con esclusione quindi dei contratti ad uso transitorio, e l'alloggio deve risultare di categoria A, con esclusione delle categorie A1 (abit. tipo signorile), A7 (abitaz. villini), A8 (abit. in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e A10 (uffici e studi privati)

d) l'alloggio non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare occupante

e) aver presentato istanza di assegnazione alloggio in data antecedente al rilascio dell'abitazione, oppure anche successivamente al rilascio, purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;

f) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;

g) valore ISEE, in corso di validità, inferiore al 50% del limite fissato annualmente dalla Regione Piemonte (cfr. art. 2, comma 1) lett. i)).

h) non risultare proprietario di alloggio, sia locato a terzi che non occupato, nel territorio nazionale o all'estero.

Art. 5 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per finita locazione

Ulteriori requisiti:

a) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precepto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);

b) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa e non trarre origine da rapporti diversi, quali ad es. diritto di abitazione (usufrutto), né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);

Art. 6 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità incolpevole

Ulteriori requisiti:

a) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (precepto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);

b) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa e non trarre origine da rapporti diversi, quali ad es. diritto di abitazione (usufrutto), né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);

c) regolare corresponsione del canone di locazione per minimo dieci mesi prima dell'insorgere della morosità;

d) Al momento della stipula del contratto d'affitto, reddito del nucleo familiare superiore al canone netto, e al momento dell'insorgenza della morosità, diminuzione di tale reddito:

1) pari almeno al 50% rispetto al reddito iniziale,

2) o se inferiore al 50% rispetto al reddito iniziale, incidenza del canone annuo di locazione, calcolato al massimo fino a €5.000,00, per una percentuale superiore al 40% del reddito presente.

tale diminuzione deve essere comprovata con adeguata documentazione, dovuta in entrambi i casi ad una delle seguenti condizioni:

a. improvvisa grave malattia invalidante relativa a componenti del nucleo familiare o ascendenti e discendenti di primo grado coabitanti, per cui si sono sostenute spese documentabili;

b. disoccupazione dovuta ad improvvisa perdita di lavoro a seguito di esubero, ristrutturazione aziendale, conversione, crisi, procedure concorsuali dell'azienda;

c. collocazione in cassa integrazione da almeno 12 mesi;

d. presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale/terapeutico da parte dei servizi sociali e/o sanitari del territorio.

Art. 7 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, può presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa il nucleo che occupa, sia esso proprietario o inquilino, l'alloggio oggetto della procedura esecutiva.

2. Ulteriori requisiti:

a. Il proprietario ha diritto all'emergenza abitativa se il pignoramento è avvenuto sotto la condizione di morosità incolpevole, come definita all'art. 6, attestata da documentazione, per difficoltà economiche subentranti successivamente all'atto di acquisto dell'immobile.

b. L'inquilino dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data antecedente all'avvio della procedura di messa in mora;

3. Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario.

Art. 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata a seguito di provvedimento di separazione tra coniugi, unioni civili e coppie di fatto.

1. In presenza di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione) ovvero in presenza di scioglimento dell'unione civile/convivenza di fatto e di assegnazione dell'alloggio ad un componente della coppia, il coniuge/parte dell'unione civile/convivente tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione in emergenza abitativa, a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio.

2. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa in presenza di tale condizione, occorre procedere a verifica che i cittadini possiedano, oltre ai requisiti di legittimità richiamati all'articolo 2, anche i requisiti richiamati all'articolo 4 del presente regolamento, comma 1) lett. a), e), g) e h).

Art. 9 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato o da eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile.

1. E' considerata condizione di emergenza abitativa quella conseguente all'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato, qualora i cittadini non dispongano di propria soluzione abitativa alternativa e posseggano i seguenti ulteriori requisiti:

a) residenza nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;

b) al momento della stipula del contratto di locazione l'alloggio locato non deve risultare inagibile o inabitabile

c) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo

2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio.

3. Sono, inoltre, considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati da sgombero (immediato) dell'alloggio per eventi calamitosi che rendano l'immobile inutilizzabile per un periodo superiore a mesi 24.

Art. 10 – Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti.

1. Sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dalla presenza di una dichiarazione, emessa dall'ASL di competenza, di non idoneità dell'alloggio occupato in relazione alle condizioni di salute di uno o più occupanti, con i seguenti ulteriori requisiti:

a. residenza da almeno un anno nell'alloggio occupato da parte della persona per cui l'alloggio non risulta idoneo;

b. malattia o aggravamento della stessa, per cui l'alloggio è non idoneo, sviluppatasi successivamente alla stipula del contratto di locazione;

c. l'idoneità deve risultare insanabile tramite interventi di manutenzione o risanamento.

2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa problemi sanitari e malattie temporanee per cui l'alloggio risulti solo momentaneamente non idoneo.

3. L'alloggio sottodimensionato non è da intendersi inidoneo.

Art. 11 - Requisiti richiesti per chi si trova nella condizione di profugo o rifugiato.

1. Può far richiesta chi rientra in una delle due condizioni:

a. chi è in possesso del Decreto di riconoscimento della qualifica di profugo rilasciato dalla Prefettura, per cui è in emergenza abitativa a seguito del mancato rientro in patria o del forzato rientro in Italia;

b. chi ha ottenuto il riconoscimento di status di rifugiato (chi è fuggito o è stato espulso a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali dal proprio Paese e trova ospitalità in Italia).

2. Il richiedente deve essere privo di abitazione.

Art. 12 - Requisiti richiesti per chi si trova nella condizione di senza fissa dimora.

Rientrano in questa condizione i nuclei ospitati da almeno tre mesi continuativi al momento della domanda presso:

a) dormitori pubblici;

b) altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica.

c) ogni altra tipologia identificata come idonea anche successivamente alla L.R. 3/2010 e s.m.i.

Art. 13 – Cause di esclusione.

1. I requisiti di cui agli artt. 2 e 4, dichiarati in sede d'istanza, devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione della stessa.
2. Costituisce causa di esclusione dalla graduatoria il reperimento di una nuova sistemazione alloggiativa con trasferimento della residenza.
3. La domanda verrà annullata/esclusa d'ufficio se non verrà aggiornata/confermata la documentazione a corredo per un periodo di almeno 12 mesi.

Art. 14 - Commissione Comunale per l'Emergenza Abitativa (C.E.A.)

1. La Commissione Comunale per Emergenza Abitativa (C.E.A.) viene nominata con apposito Decreto Sindacale e ha il compito di decidere circa i seguenti procedimenti:

- graduatorie di emergenza abitativa e ospitalità
- misure Regionali: Agenzia Sociale per la Locazione (ASLO) e Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (FIMI) ai fini della concessione dei benefici;

2. La commissione si riunirà per aggiornare la graduatoria di emergenza abitativa e per valutare l'ammissione alle misure ASLO e FIMI, con cadenza minima di tre mesi.
Rimane la facoltà di convocare la Commissione per la valutazioni di istanze che ricoprono carattere di urgenza e criticità.

3. La C.E.A. è costituita dai seguenti componenti:

1. Dirigente del Settore Politiche Sociali ed Educative, o suo delegato
2. Responsabile del Servizio Politiche Sociali, o suo delegato
3. Un funzionario/istruttore dell'Ufficio Politiche Abitative
4. Un Assistente Sociale in rappresentanza del Consorzio C.I.S.A.P. per il necessario raccordo con tutte le restanti misure di assistenza, oltre ai tecnici dell'ASL di territorio.

Inoltre, in caso di necessità, con funzione consultiva, un rappresentante della Polizia Municipale (o Forze dell'Ordine) nonché del privato sociale coinvolto nella rete territoriale di sostegno delle persone in povertà abitativa.

Art. 15 - Punteggi da attribuire agli ammessi in graduatoria

Agli ammessi alla graduatoria, previa verifica dei requisiti prescritti nel presente Titolo, sono attribuiti i seguenti punteggi, non cumulabili all'interno della stessa lettera, da a) a g) :

a) Punteggi riferiti agli artt. 5 - finita locazione / 6 - morosità incolpevole

- | | |
|---------------------------------|---------|
| - sentenza esecutiva di sfratto | Punti 1 |
| - monitoria di sgombero | Punti 2 |
| - accesso dell'U.G. | Punti 4 |
| - a provvedimento eseguito | Punti 5 |

b) Punteggi riferiti all'art. - 7 – decreto di trasferimento

- | | |
|-------------------------------|---------|
| - a decreto di trasferimento: | Punti 1 |
| - a decreto di liberazione: | Punti 4 |

- a provvedimento eseguito Punt 5

c) Punteggi riferiti all'art. 8 – separazione/scioglimento

- antecedentemente alla data di rilascio Punt 5
- posteriormente alla data di rilascio/a rilascio avvenuto Punt 6

d) Punteggi riferiti all'art- 9 – inagibilità /inabitabilità/eventi calamitosi

- antecedentemente ai 30 giorni dalla data di rilascio Punt 4
- entro i 29 giorni dalla data di rilascio Punt 5
- rilascio avvenuto Punt 6

e) Punteggi riferiti all'art. 10 – inidoneità alloggio

- inidoneità alloggio per 1 persona Punt 3
- inidoneità per più persone Punt 4
- rilascio avvenuto Punt 6

f) Punteggi riferiti all'art. 11 – profugo/rifugiato

- persona sola Punt 4
- presenza minore Punt 6

g) Punteggi riferiti all'art. 12– senza fissa dimora

- persona sola Punt 4
- presenza minore Punt 6

h) Valore ISEE (cfr. lettera g comma 1, art. 4)

- superiore al 50% del limite di assegnazione Punt 1
- minore/uguale al 50% del limite di assegnazione Punt 2
- iscritto al centro per l'impiego:
 con indennità di disoccupazione Punt 1
 NON percepisce l'indennità di disoccupazione Punt 3

i) Particolari situazioni

- La Commissione C.E.A. può assegnare a casi ritenuti di particolare gravità e indifferibile urgenza per cause documentate (compreso ISEE istantaneo) o certificate con relazione dei Servizi sociali, in aggiunta ai punteggi attribuiti dall'istruttoria compiuta dall'ufficio, fino a un massimo di quattro punti, sono ammessi i decimali. fino ad un massimo di Punt 4

l) Punteggi aggiuntivi progressivi:

- per ogni semestre
 - successivo all'uscita dall'alloggio oggetto di sfratto
0
 - successivo al compimento del terzo mese consecutivo di ospitalità presso dormitori o altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica Punt 1

m) A parità di punteggio, verranno considerate le condizioni di:

- sfratto eseguito
0

- condizione di senza fissa dimora (decorsi i tre mesi di ospitalità presso strutture alloggiative procurate a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica)

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Presentazione di istanze di riesame e ricorsi

1. Avverso il parere contrario all'inserimento in graduatoria per l'assegnazione di alloggio sociale in emergenza abitativa espresso dalla Commissione Comunale per l'Emergenza Abitativa, il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro 20 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio.

2. Le opposizioni saranno esaminate dalla Commissione Emergenza Abitativa nella seduta di aggiornamento successivo della graduatoria.

3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla Commissione Comunale per l'Emergenza Abitativa ulteriori richieste di riesame per lo stesso nucleo e condizione abitativa; il richiedente avrà, comunque, la facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge.

Art. 17 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente.

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in situazione di emergenza abitativa gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.

2. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Corpo di Polizia Municipale, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti del nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la Commissione Comunale per l'Emergenza Abitativa esprimerà parere contrario all'ammissione alla graduatoria comunale per l'assegnazione di alloggio sociale o alla permanenza nella stessa, ai sensi ed in applicazione dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Tale articolo prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

Art. 18 – Protezione dei dati

I componenti ed i partecipanti alle sedute della Commissione Comunale di Emergenza Abitativa sono tenuti a osservare i principi sanciti dal Regolamento UE n° 679/2016 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 19 - Accertamenti

1. L'Ufficio Politiche Abitative compie tutti gli accertamenti necessari alla verifica delle dichiarazioni presentate, ivi compreso il ricorso alle banche dati disponibili.

2. La Polizia Municipale, i Servizi Demografici, sono incaricati di compiere gli accertamenti relativi alla veridicità degli stati, delle qualità, dei fatti relativi ai soggetti richiedenti e ai nuclei familiari nel suo complesso.

3. L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di compiere gli accertamenti di competenza eventualmente richiesti.

4. In caso di necessità, il Comune può richiedere accertamenti alla Guardia di Finanza.

Art. 20- Norme finali e transitorie

Il presente regolamento sostituisce integralmente il Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 132 del 19/07/2012.

A seguito dell'approvazione del presente "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei familiari in emergenza abitativa" verrà aggiornata la relativa graduatoria.

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono le disposizioni del Codice Civile e della Normativa di Settore, del Codice di Comportamento e della norma anti corruzione.